

LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D.Lgs. 151/2015 AL D.LGS. 81/2008

<p>Strumenti per la valutazione dei rischi</p>	<p>Art. 28, c. 3 –ter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivata l'attività dell'Inail a sostegno dei datori di lavoro per quanto riguarda gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
<p>Online Interactive Risk Assessment</p>	<p>Art. 29 – c. 6 - quater</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con decreto del Ministro del lavoro e P.S. delle politiche sociali sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli art. 17, 28 e 29, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (<i>Online Interactive Risk Assessment</i>).
<p>Visite mediche e formazione delle figure della prevenzione</p>	<p>Art. 55, c. 6-bis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introdotta un nuovo meccanismo sanzionatorio a "soglie". • In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 18, c. 1, lett. g) (visite mediche obbligatorie), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10 (formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti, addetti alle emergenze e RLS), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
<p>Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore</p>	<p>Art. 73 – bis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Viene colmato un vuoto normativo che si era creato. • Con decreto del Ministro del lavoro e P.S. sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati.
<p>Formazione dei coordinatori nei cantieri edili</p>	<p>Art. 98, c.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'allegato XIV relativo alla formazione dei coordinatori (per la progettazione e l'esecuzione) nei cantieri temporanei e mobili è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. • I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento

MARIO GALLO – Le semplificazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

		<p>possono svolgersi in modalità <i>e-learning</i> nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori.</p>
Rumore	Art. 190, c.5 - bis	<ul style="list-style-type: none"> • L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. • In tal modo viene snellito l'accesso alle fonti rispetto alla normativa previgente.
Lavoro accessorio	Art. 3, c.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ai prestatori di lavoro accessorio occupati da imprese e professionisti si applica il D.Lgs. n.81/2008 e le altre norme in materia di sicurezza. • Negli altri casi si applica il regime di tutela più limitato già previsto per i lavoratori autonomi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
Associazioni religiose e volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale	Art. 3, c.12 bis	<ul style="list-style-type: none"> • Anche ai volontari delle associazioni religiose e ai volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale si applica il regime di tutela più limitato già previsto per i lavoratori autonomi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
Registro degli infortuni	Art. 53, c. 6	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto "semplificazioni" è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 21, c. 4).
Antincendio, primo soccorso ed evacuazione	Art. 34	<ul style="list-style-type: none"> • Consentito lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti antincendio, primo soccorso ed evacuazione anche per imprese che hanno più di 5 lavoratori.